



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE
www.comune.castellanza.va.it

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE/SUAP

OGGETTO: Ordinanza sindacale in merito alle giornate e all'orario di attività degli esercizi di acconciatori, estetisti, tatuatori e mestieri affini.

ORDINANZA N. 123/2020

IL SINDACO

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il D.L n. 19 del 25 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il D.L. 33 del 16 maggio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16.05.2020;
- le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate nella Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 15 maggio 2020;

Visti e richiamati:

- il DPCM 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art 3, Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19" che consente la riapertura delle attività di acconciatori, estetisti alle condizioni di cui all'Allegato 1 e, in particolare la scheda tecnica "ACCONCIATORI ED ESTETISTI";

Visti inoltre:

- la legge 14.02.1963, n. 161 e s.m.i.
- la legge 04.01.1990, n. 1;
- la legge regionale 15.09.1989, n. 48;
- la legge 17.08.2005, n. 174;
- la legge 02.04.2007, n. 40;
- il Regolamento Regionale 28.11.2011, n. 6;
- il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna, estetista e mestieri affini, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 72 del 23.11.2003;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 27.12.2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamata l'Ordinanza comunale n. 22/2016 del 22.03.2016 con la quale si è stabilito, tra l'altro, l'orario di attività delle attività di acconciatori, estetisti e mestieri affini dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal lunedì al sabato e la chiusura nelle domeniche e nelle giornate festive, ad eccezione delle domeniche del mese di dicembre;

Osservato che le nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19 comportano la necessità di accedere agli esercizi di acconciatori, estetisti e mestieri affini solo su prenotazione e con la compresenza di un numero limitato di persone, con ciò determinando che si possa servire un numero relativamente limitato di clienti nell'arco della giornata e della settimana;

Ritenuto che sia possibile ovviare a tale criticità del servizio al pubblico estendendo l'orario di attività su sette giorni la settimana, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria e facoltativamente per gli esercenti,

ORDINA

- 1) Per i motivi indicati in premessa e fino a nuove disposizioni, gli orari e le giornate di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore, estetiste e mestieri affini (ivi comprese le attività di esecuzione tatuaggi e piercing) sono così fissati:

<u>ESERCIZI DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI</u>	
<u>DA LUNEDI' A DOMENICA</u>	<u>ORARIO A LIBERA SCELTA DELL'ESERCENTE, ENTRO LA FASCIA ORARIA DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 22.00. I TITOLARI DEGLI ESERCIZI DOVRANNO COMUNQUE OSSERVARE IL CCNL PER I DIPENDENTI DEGLI ESERCIZI STESSI</u>
<u>OBBLIGO DI CHIUSURA</u>	<u>I° GENNAIO, PASQUA, LUNEDI' DELL'ANGELO, NATALE, S. STEFANO</u>
<u>GIORNO DI CHIUSURA SETTIMANALE</u>	<u>L'ESERCENTE PUO' FACOLTATIVAMENTE OSSERVARE LA CHIUSURA DEL PROPRIO ESERCIZIO PER UNA O PIU' GIORNATE NELL'ARCO DELLA SETTIMANA.</u>

- 2) E' fatto obbligo agli esercenti di esporre al pubblico gli orari di apertura in modo visibile dall'esterno dell'esercizio e di far pervenire, se non già comunicato in precedenza, al Settore Governo del Territorio-Ufficio Attività Economiche/SUAP, comunicazione scritta indicante l'orario e il giorno o i giorni di chiusura settimanale eventualmente prescelti.
- 3) E' revocata l'Ordinanza comunale n. 22/2016 del 22.03.2016 e ogni altro atto comunale in contrasto con le disposizioni della presente Ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, sono accertate ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689 e sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 26 e non superiore a Euro 500.

Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in caso di ulteriori provvedimenti in materia od intervenute esigenze o disposizioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio on-line e comunicata alla Prefettura UTG, agli organi competenti e alle Associazioni di categoria.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro sessanta giorni dalla ricezione, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla ricezione.

IL SINDACO

Arch. Mirella Cerini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*